

<b>COMUNE DI MONTE SAN SAVINO</b> <b>INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI</b> <b>PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI</b>
--

**ART. 1 - CRITERI GENERALI**

1. I mandati dei soggetti nominati o designati quali rappresentanti del Comune di Monte San Savino in Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate non possono, di norma, complessivamente superare la durata di due mandati completi e consecutivi. Chi ha ricoperto per una durata complessiva pari a due mandati amministrativi consecutivi e completi, non è immediatamente rieleggibile alla carica di Consigliere o Presidente in qualsiasi Ente, Azienda, Istituzione dipendente o Società, controllata o partecipata per i successivi due anni.
2. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune devono conformarsi al rispetto delle leggi vigenti nazionali e regionali ed alle disposizioni statutarie e regolamentari. In tema di “pari opportunità” si deve favorire un’equa rappresentanza di genere, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 251/2012.
3. Al fine di garantire la massima trasparenza nell’operato dell’Amministrazione comunale e adeguata pubblicità agli incarichi da affidare, viene pubblicato all’Albo Pretorio, a cura della Segreteria Comunale, un avviso pubblico in cui si elencano gli enti presso i quali si deve procedere a nomine. Di detto avviso si dà comunicazione ai capogruppo consiliari. Il termine di presentazione delle candidature è di 10 gg. dalla pubblicazione dell’avviso.
4. Possono presentare domanda tutti i soggetti che presentino, alla data di deposito dell’istanza, i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, nonché di conferibilità e compatibilità all’incarico a mente delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. La domanda dovrà esser corredata da curriculum redatto in formato europeo, a pena di esclusione.
5. Il Sindaco opera le nomine e designazioni scegliendo tra coloro che, a seguito dell’avviso pubblico di cui sopra, abbiano espresso le loro disponibilità tramite autocandidature. Nel caso non vengano presentate candidature o siano inferiori al numero di membri da nominare o, a giudizio insindacabile del Sindaco, inadeguate rispetto all’incarico, il Sindaco provvede direttamente alla nomina fornendo al Consiglio Comunale le motivazioni della scelta. In ogni caso il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale delle nomine e delle designazioni effettuate, nonché dei provvedimenti di decadenza e di revoca.
6. L’Avviso nonché l’elenco dei soggetti che hanno presentato istanza, dovrà esser pubblicato e reso consultabile nel sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
7. Nel caso in cui, al fine di rispettare termini inderogabili previsti da norme legislative o regolamentari, non sia possibile pubblicare in tempo utile l’avviso di selezione di cui al comma 3, il Sindaco provvede alle nomine e designazioni secondo gli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale con il presente atto.

**ART. 2 - REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI**

1. I rappresentati del Comune negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o Società controllate o partecipate devono possedere una competenza amministrativa, tecnica, giuridica adeguata alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire.
2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze emergenti da: titoli di studio, incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, direzione di strutture pubbliche o private, di impegno sociale e civile.

**ART. 3 - CAUSE DI DIVIETO O DI INCOMPATIBILITA’ ALLA NOMINA O ALLA DESIGNAZIONE**

1. Non potranno essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni, dipendenti, controllati o vigilati, nonché in società partecipate dal Comune, a totale o parziale capitale

pubblico, i soggetti che si trovino in una o più delle seguenti situazioni di esclusione e/o incompatibilità, legale o statutaria, ovvero che incorrano in uno dei divieti sotto elencati:

- a. Alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui all'art. 10 del D.lgs n. 235 del 31.12.2012 e s.m.i.;
- b. Alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art.60 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e/o di incompatibilità di cui all'art. 63 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto riferibili alla carica conferita;
- c. Chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita i bilanci per tre esercizi consecutivi. Tale causa di esclusione dalla nomina, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali (art. 1 comma 734 L. n. 296/2006 e s.m.i.);
- d. Avere in essere incarichi di lavoro o di consulenza con un soggetto giuridico che operi in concorrenza diretta con l'ente, azienda o istituzione dipendente, controllata o partecipata, interessata dalla nomina;
- e. Chi abbia liti pendenti con il Comune e/o l'ente, azienda ed istituzione in cui dovrebbe essere nominato;
- f. Il mancato possesso dei requisiti culturali e tecnico professionali;
- g. Alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.
- h. Alcuna delle condizioni di cui all'art. 248 comma 5 del D.l.gs. n. 267/2000 e s.m.i.
- i. Non possono essere nominati il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco;
- j. Per i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società, dipendenti, controllate o partecipate dal Comune, è fatto divieto di cumulo di cariche.

#### **ART. 4 - DOVERI DEI NOMINATI O DESIGNATI**

1. I soggetti che rappresentano il Comune a seguito di nomina o designazione devono conformare la loro condotta, in relazione all'espletamento dell'incarico ricevuto:
  - a. ai principi di correttezza, buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e della gestione imprenditoriale, previsti dall'ordinamento giuridico ed ai corretti principi di tecnica aziendale, nonché alle singole disposizioni di settore di tempo in tempo vigenti.
  - b. Agli indirizzi ed alle direttive formalmente impartiti loro dall'Amministrazione comunale.
  - c. Devono altresì, se richiesti, intervenire alle sedute delle commissioni consiliari e produrre la documentazione richiesta.
2. Nell'atto di nomina/designazione deve essere previsto l'obbligo a trasmettere al Sindaco, che ne darà tempestiva informazione al Consiglio Comunale, circa l'andamento dell'attività compiuta in esecuzione del mandato ricevuto con la nomina, con particolare attenzione agli obiettivi conseguiti ed ai risultati raggiunti nel contesto delle finalità istituzionali dell'Ente, Azienda o istituzione.
3. Nell'atto di nomina/designazione deve essere previsto l'obbligo di riferire senza indugio al Sindaco, che ne darà notizia al Consiglio Comunale, su ogni evento che possa influire negativamente ovvero pregiudicare, in maniera determinante, il conseguimento degli obiettivi strategici connessi all'espletamento dell'incarico inerente la nomina/designazione ricevuta, nonché circa le eventuali conseguenti decisioni adottate.
4. In ogni caso il nominato dovrà inviare un periodico rapporto di sintesi sugli andamenti delle principali operazioni gestionali straordinarie e strategiche della società, anche in via preventiva, nel momento in cui ne venga comunque a conoscenza, con particolare riferimento alle operazioni di acquisto/alienazione di partecipazioni in altre società o enti, laddove queste, per l'entità ovvero per la natura dell'attività

svolta, determinino, anche potenzialmente, le condizioni di surrettizia modificazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

**ART. 5 - CONDIZIONI PER LA REVOCA DEI NOMINATI E DESIGNATI**

1. Le nomine/designazioni dei soggetti che rappresentano il Comune potranno essere singolarmente oggetto di revoca anticipata, da effettuarsi con atto motivato del Sindaco, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - a. Sopravvenienza di alcuna delle cause di esclusione o incompatibilità di cui al precedente articolo 3.
  - b. Mancato conseguimento di obiettivi rilevanti o strategici connessi alla carica rivestita, per causa imputabile ai soggetti medesimi;
  - c. Inottemperanza alle direttive impartite dal Sindaco ovvero agli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale a norma dell'art. 42 comma 2 lettera g) del D.lgs. n. 267/2000;
  - d. Grave o reiterata violazione di alcuno dei doveri di cui al precedente articolo 4;
  - e. Compimento di atti suscettibili di causare grave danno all'Amministrazione comunale.
2. Di tale determinazione il Sindaco deve dare comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'adozione del relativo provvedimento.

\*\*\* \*\*